

Il sentire animale tra scienze, valori e policies europee

Mariachiara Tallacchini

Tat Twam Asi – That Art Thou
Quello sei tu

Chandogya Upanishad 6.8.7, Sama Veda

1. Introduzione

La consapevolezza delle ragioni etiche e scientifiche che fondano il rispetto degli animali non-umani ha acquisito un significato crescente nel diritto dell'Unione Europea (UE). Ciò che ha reso concretamente possibile l'adozione di misure vincolanti per tutti gli Stati Membri in tema di animali sono state la convergenza e le reciproche interazioni tra ragioni etiche, principi di funzionamento delle istituzioni europee e conoscenze rese disponibili dalle scienze del benessere animale (*Animal welfare*). Infatti, nell'ampio panorama di filosofie che hanno contribuito all'elaborazione razionale della capacità di provare piacere e dolore come fondamento di rilevanza morale dei non-umani e al cambiamento dell'immaginario scientifico, normativo e sociale sugli animali, la scienza-e-filosofia del benessere animale ha avuto un ruolo privilegiato. Infatti, benché molte siano le filosofie che hanno posto la *sentience* al centro delle proprie argomentazioni animaliste, l'*Animal welfare* è l'approccio che, per molte ragioni, è risultato istituzionalmente vincente.

Questo breve contributo guarda a tali ragioni, a come esse sono state incorporate nel diritto europeo e alle traiettorie di rafforzamento della tutela degli animali in società democratiche della conoscenza. In questa prospettiva, che comincia finalmente a “prendere sul serio” le vite non-umane e a non dare più per scontata la prevalenza degli interessi umani, viene suggerito il significato complessivo delle tre recenti sentenze cui è dedicato il presente seminario. Si tratta di un lavoro lento e faticoso di ripensamento di categorie giuridiche, di rinnovata richiesta di accreditamento sociale della scienza, di ridefinizione e bilanciamento di libertà.

2. L'*Animal welfare* nelle istituzioni europee

Molto sinteticamente (dal momento che il tema verrà approfondito da altre relazioni), l'avvio dell'*Animal Welfare* come disciplina formale viene solitamente ravvisato nella redazione del Rapporto Brambell pubblicato dal governo inglese nel 1965.¹ Il documento, come è noto, ha introdotto il principio e la pratica delle Cinque Libertà (Five Freedoms) come garanzia di accettabilità delle condizioni di vita degli animali utilizzati per finalità produttive — libertà dalla fame e dalla sete, accesso a una dieta adeguata a mantenere buone condizioni di salute; libertà di vivere in un ambiente fisico adeguato; libertà dal dolore, dalle ferite, dalle malattie; libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche; libertà dalla paura.

Ancora prima, un contributo storico fondamentale per la minimizzazione della sofferenza animale e, in prospettiva, per la definitiva cessazione dell'uso di animali per la sperimentazione, era venuto dalle 3R elaborate alla fine degli anni Cinquanta dallo zoologo William Russell e dal microbiologo Rex Burch.² I tre famosi principi, che sono stati posti al cuore della Direttiva europea UE/63/2010 sulla sperimentazione, prescrivono di: ridurre al massimo il numero di animali utilizzati, compatibilmente con gli obiettivi della

¹ Brambell Report, *Report of the Technical Committee to enquire into the welfare of animals kept under intensive livestock husbandry systems*, Command Paper 2836, HMSO, London UK, 1965.

² W.M.S. Russell, R.L. Burch, *The Principles of Humane Experimental Technique*, Methuen, London, 1959.

ricerca (*Reduction*); sostituire gli animali facendo ricorso a metodi e modelli alternativi (*Replacement*); ottimizzare le modalità dell'esperienza, le metodiche e il training degli operatori per ridurre la sofferenza imposta all'animale (*Refinement*).

Oltre a convergere nelle applicazioni pratiche, la sinergia tra gli approcci delle 3R e dell'*Animal welfare* è dato dal fatto che entrambi presentano una stretta connessione tra dimensione scientifica e dimensione etica. Alle sue origini la nozione di benessere, concretamente "quantificabile" con metodologie scientifiche, era giustificata dalle finalità economico-commerciali e di sicurezza sanitaria che rendono "inadeguato" per il mercato e per la ricerca un animale stressato e maltrattato. Questa giustificazione strumentale è stata però largamente superata: a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, la connotazione data da Donald Broom all'*Animal welfare* ha inciso profondamente sull'orientamento della disciplina, dall'Autore considerata vera scienza solo se libera da condizionamenti economici e di mercato.

Le ragioni che hanno facilitato l'ingresso del benessere animale nel diritto, e in particolare nel diritto europeo, sono molteplici. Una prima motivazione consiste nella prospettiva "riformista" e non "abolizionista" del benessere, che consente l'uso di animali laddove ne siano rispettate le buone condizioni di vita. Un secondo elemento riguarda il carattere *science-based* dell'*Animal welfare*. Le istituzioni internazionali direttamente competenti (FAO, OIE) hanno giustificato il rispetto degli animali con il carattere non arbitrario ma *science-based* delle politiche animali, rimarcando l'imprescindibile integrazione delle decisioni morali negli obiettivi di benessere da perseguire.³

Ma il significato dei legami tra scienza e valori nella protezione dei non-umani è stato anche più incisivo in Europa, dove scienza del benessere e meccanismi di funzionamento delle istituzioni europee si sono legati in un rapporto di reciprocità. La filosofia del benessere, infatti, si pone in consonanza con la configurazione dell'Europa quale "società della conoscenza" (*knowledge-based society*). Nel definirsi tale, infatti, l'UE si è impegnata a ispirare le proprie *policies* e misure legislative alle migliori conoscenze *science-based* ed *evidence-based*.

Tale definizione risulta coesa con le prospettive di *welfare*, dove conoscenze e valori sono legati da un rapporto di co-produzione, tendono cioè a generarsi e legittimarsi reciprocamente. La scienza del benessere è imbevuta di assunzioni assiologiche, perché le sue ricerche dipendono dal valore attribuito al benessere animale; ma al tempo stesso l'etica del benessere è fortemente *science-based*, non solo perché essa informa l'agire alla conoscenza scientifica degli animali, ma anche perché l'evoluzione delle conoscenze motiva ulteriormente le ragioni di protezione.

Coerentemente con tali assunzioni, l'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ha conferito dignità normativa al "riconoscimento delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti".

Ma l'impegno per una società della conoscenza riveste anche un significato democratico: si tratta delle esigenze di trasparenza, credibilità e tracciabilità delle procedure decisionali che le istituzioni devono garantire ai propri cittadini. Tutto ciò ha due importanti implicazioni. La prima è che ciò che rappresentava, nell'originaria formulazione delle 3R, il richiamo a condotte di etica della ricerca "interne" alla comunità scientifica è diventato oggi il criterio di accreditamento della comunità scientifica verso la società e i cittadini. La seconda riguarda il crescente numero di cittadini europei che richiede normative più stringenti e condivise sul benessere animale: richieste che vanno acquisendo una valenza importante dal punto di vista della legittimità democratica dell'Europa.

A partire dalla fine degli anni Sessanta, Consiglio d'Europa (Council of Europe, CoE) e Unione Europea (UE) hanno adottato una serie di atti normativi vincolanti e di *soft law* per la protezione degli animali che ha rivelato la crescente elaborazione del rapporto tra la scienza-etica del benessere e le misure di tutela degli animali.

³ FAO (Food and Agriculture Organization), *Capacity building to implement good animal welfare practices*, Report of the FAO Expert Meeting, 30 September–3 October 2008, FAO, Rome. 2009, pp.12-13: «Policy statements often call for animal welfare standards to be "science-based". The term is appropriate, but needs to be understood in context. (...) Once the objectives have been decided, science can indicate what provisions should be made in order for the objectives to be met. Such standards are indeed science-based, but they also rest on ethical decisions about which animal welfare objectives to pursue».

La natura e i principi di funzionamento distintivi dei due organismi istituzionali, come pure le loro differenti competenze e prospettive di regolazione, si sono significativamente riflesse su temi ed esiti di tutela. Le Convenzioni elaborate in seno al Consiglio d'Europa hanno potuto affrontare il trattamento etico e giuridico degli animali in connessione con i diritti umani e alla luce dei "valori europei". Con uso attento dei "considerando" (*whereas*) che introducono e legittimano contenuti e procedure delle convenzioni – ma il cui carattere vincolante è ancora oggetto di discussioni –, il CoE ha individuato fondamenti molteplici per il legame etico-giuridico tra umani e non-umani alla luce delle proprie competenze istituzionali. Tali fondamenti spaziano dal dovere morale di rispettare gli animali per le loro capacità sensibili e cognitive (European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific Purposes, 1986); al particolare legame con gli animali domestici e al loro valore per la società europea (European Convention for the Protection of Pet Animals, 1987); al dovere di realizzare gli ideali e i principi che costituiscono il comune retaggio europeo (European Convention for the Protection of Animals during International Transport, 2003).

Le convenzioni del CoE, pur dotate di grande respiro ideale, ancorano prevalentemente la tutela animale ai diritti umani, e non sempre sono state suscettibili di recepimento da parte delle istituzioni comunitarie/dell'Unione, che agiscono all'interno di un differente mandato normativo. Benché l'ambito di intervento si sia progressivamente esteso fino ad arrivare alla protezione dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione Europea, infatti, le principali chiavi di ingresso delle istituzioni comunitarie in tema di animali restano, infatti, collegate al funzionamento del mercato, alla sicurezza dei prodotti e alla salute dei consumatori/cittadini⁴.

Certamente, se giuridicamente le possibilità di intervento delle istituzioni europee sono dipese dalla convergenza tra i valori economici sottesi ai Trattati e la giustificazione anche "economicistica" che ha inizialmente orientato l'*Animal welfare*, oggi questa connotazione – che pure ha consentito ampi margini di manovra – non è più esclusiva e altre strade interpretative, più legate alla scienza, ai diritti e alla democrazia sembrano percorribili.

3. Una *policy* europea unitaria sul benessere animale

Già nei due scorsi decenni la Commissione europea aveva cercato di dimostrare il proprio impegno nella implementazione del *welfare*, a fronte di un ben definito, crescente e dichiarato interesse della società europea verso gli animali, lanciando due piani di azione per una *policy* unitaria sul benessere (2006, 2012) e incaricando il Working Group on Policy Animal Welfare (EUPAW) di realizzare una mappatura del benessere animale. Il rapporto che ne seguiva faceva emergere due elementi importanti.⁵ Il primo punto riguardava la nozione giuridica "mancante" del concetto generale di animale. Infatti, le categorie di inquadramento attualmente esistenti sono esclusivamente specifiche – animali da allevamento, per finalità scientifiche, da compagnia, selvatici –, e rigidamente associate a modalità tipiche di utilizzo (i bovini con il settore zootecnico, i topi con la sperimentazione, i gatti con gli animali da compagnia). Tale frammentazione, oltre a non cogliere la realtà dei fatti (molti animali sono inquadrabili in più categorie, per esempio, i conigli), produce anche conseguenze per il benessere, che dovrebbe essere centrato sulle caratteristiche degli animali e non sugli usi cui essi sono destinati ed è all'origine di lacune e contraddizioni nella tutela.

Il secondo punto verteva sulla necessità di esplicitare in modo coerente la costruzione dei fondamenti economici, etico-giuridici e sociali della legislazione animale sul benessere. Questi venivano così

⁴ Un esempio che illustra chiaramente tali discrepanze riguarda la protezione degli animali da compagnia. La Convenzione del CoE sulla protezione degli animali da compagnia, approvata nel 1987 ed entrata in vigore nel 1992 (European Convention for the Protection of Pet Animals, ETS 125, Strasbourg, 13.XI.1987), non ha infatti potuto essere adottata dall'UE in quanto, come ha ribadito ancora nel 2012 la Commissione al Parlamento Europeo, l'UE manca di uno specifico mandato politico e giuridico in proposito (European Commission, *Follow up to the European Parliament resolution on the establishment of an EU legal framework for the protection of pets and stray animals, adopted by the Commission on 26 September 2012*, SP(2012)636).

⁵ EUPAW (Working Group on Policy on Animal Welfare) (2010), *Evaluation of the Community Policy on Animal Welfare (C-Paw) and Possible Policy Options for the Future*, Annex A, Terms of reference, Brussels, October.

individuati: 1. gli animali sono esseri senzienti legalmente incapaci (*not legally competent*); 2. gli esseri umani fanno uso di animali per finalità comunemente accettate dalla maggioranza dei cittadini; 3. le attività umane che si avvalgono di animali possono condurre a situazioni di sofferenza inutile. Gli animali presentano somiglianze e differenze rispetto agli esseri umani nel modo di provare dolore ed emozioni, stress e sofferenza; si devono stabilire misure di protezione degli animali su basi scientifiche; 4. la maggior parte dei cittadini europei ritiene che coloro che usano gli animali abbiano il dovere morale di prestare cure appropriate agli animali affidati al loro controllo; 5. la maggior parte dei cittadini europei ritiene che il dovere morale di prendersi cura degli animali debba essere bilanciato da altri interessi e/o obblighi umani; 6. le istituzioni europee regoleranno le attività umane che fanno uso di animali e che sono di loro competenza in modo da assicurare che gli animali siano protetti secondo modalità che riflettono i valori dei cittadini.

4. Un comune “sentire giuridico” sul “sentire”: tre sentenze in un percorso di complessità

L'EUPAW ha indicato un percorso chiaro di rianalisi di tutta la normativa sugli animali che guarda in prospettiva all'evoluzione delle società europee.

Prendere sul serio la società della conoscenza comporta una serie di conseguenze: creare tutte le condizioni di accesso e condivisione della conoscenza per i cittadini, rendere trasparenti tutte le procedure, e adottare le decisioni di policy dopo aver raccolto tutta la conoscenza rilevante, esperta, professionale e informale. La Commissione europea ha chiarito negli anni il significato e le modalità di costruzione e implementazione di regole qualitativamente migliori nella progressiva elaborazione del programma di *Better Regulation*, che punta a una migliore acquisizione di tutte le conoscenze rilevanti che informano la regolazione e a una più efficace trasparenza e apertura di tutte le procedure europee ai cittadini – ciò che ha prodotto impatti significativi anche nel settore agroalimentare (per es. Regulation (EU) 2019/1381 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain).

Ma proprio quanto a conoscenza e trasparenza, in un rapporto stilato nel 2017 per il Comitato Peti (Petitions) del Parlamento Europeo, Donald Broom ha sistematicamente indicato le molte mancanze della normativa europea e della scienza del benessere ormai obsoleta che essa incorpora.⁶ Al rapporto di Broom ha fatto ulteriormente eco, nel 2018, un documento della Corte dei Conti dell'UE che, pur riconoscendo gli sforzi delle istituzioni comunitarie per implementare la normativa sul benessere, ne rimarca i risultati ancora insoddisfacenti. Manca ancora un'effettiva garanzia che gli standard minimi di benessere siano applicati, la credibilità nei confronti dei cittadini europei che vorrebbero maggiore tutela è scarsa, i ritardi applicativi da parte degli Stati Membri sono evidenti e documentati.⁷

L'insieme di queste critiche, non solo esterne ma anche interne, alle istituzioni dell'Unione sembrano aver prodotto un nuovo impulso, almeno interpretativo, alla normativa sulla tutela degli animali e in particolare all'Art. 13, sempre più spesso richiamato come principio dotato di dignità e importanza uguale a quella degli altri principi europei.

In questa direzione, e in direzione del significato della società della conoscenza, muove la sentenza della Corte di Giustizia del 17 dicembre 2020 in tema di macellazione rituale.⁸ L'organo giudiziale dell'UE a tutela dei Trattati ha deciso a favore della legge regionale delle Fiandre che ha cancellato la deroga allo stordimento prevista dal Regolamento europeo 1099/2009 sul benessere animale nella macellazione⁹.

⁶ Broom D.M. (2017), *Animal Welfare in the European Union*, Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs, Committee on Petitions, PE 583.114, European Parliament, Brussels.

⁷ European Court of Auditors (2018), *Animal welfare in the EU: closing the gap between ambitious goals and practical implementation*, n.31, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

⁸ Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 dicembre 2020, causa C-336/19, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België and Others contro Vlaamse Regering*, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

⁹ Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Contro il ricorso di rappresentanti delle religioni ebraica e islamica, infatti, i giudici hanno osservato che, pur autorizzando la deroga, l'Art.4.1 del regolamento riconosce però agli Stati Membri il potere «di mantenere eventuali disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali».

Nel motivare la propria decisione, la Corte collega strettamente le evidenze scientifiche secondo cui « lo stordimento costituisce la tecnica che meno pregiudica il benessere degli animali durante la macellazione», il regolamento sul benessere e la tutela giuridica riconosciuta dall'Art. 13 del Trattato agli animali «in quanto esseri senzienti». Da un lato, infatti, la Corte ricorda che già da anni l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sollecita la Commissione ad aggiornare la normativa dell'Unione alla luce dei nuovi pareri scientifici sul “sentire” animale.¹⁰ Dall'altro, la Corte ricorda che l'Art. 4.1 del Regolamento sul benessere «sancisce il principio dello stordimento dell'animale prima del suo abbattimento e addirittura lo rende obbligatorio, dal momento che studi scientifici hanno accertato che lo stordimento costituisce la tecnica che meno pregiudica il benessere degli animali durante la macellazione».

Ma il punto forse più incisivo della sentenza – mai enunciato prima con questa chiarezza, anche se la sentenza richiama numerosi precedenti della stessa Corte di Giustizia e della Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) —, è rappresentato dall'interpretazione dell'Art. 13 TFUE come un “principio” di “interesse generale” atto a bilanciare un diritto – in questo caso il diritto di espressione religiosa (Art. 10 Carta dei diritti fondamentali dell'UE). «Qualora», così la Corte, «più diritti fondamentali e principi sanciti dai Trattati siano in discussione, quali, nel caso di specie, il diritto garantito all'articolo 10 della Carta e il benessere degli animali sancito all'articolo 13 TFUE, la valutazione del rispetto del principio di proporzionalità deve essere effettuata nel rispetto della necessaria conciliazione tra i requisiti connessi alla tutela dei diversi diritti e principi in questione e di un giusto equilibrio tra di essi». Il principio di proporzionalità sarebbe qui garantito dal “consenso scientifico” circa l'adeguatezza dello stordimento come strumento ottimale a ridurre la sofferenza, che è principio normativo di interesse generale. Inoltre, a giudizio della Corte¹¹, la legge delle Fiandre non pregiudica il contenuto essenziale dell'Art. 10 della Carta, in quanto «l'ingerenza risultante da una simile normativa è limitata a un aspetto dell'atto rituale specifico costituito da tale macellazione, non essendo per contro quest'ultima vietata in quanto tale»¹².

Infine, un ulteriore argomento avanzato dalla Corte riguarda l'evoluzione dei valori dei cittadini europei nelle società democratiche in direzione di una maggior tutela per gli animali: «(A)l pari della CEDU, la Carta è uno strumento vivente da interpretare alla luce delle attuali condizioni di vita e delle concezioni prevalenti ai giorni nostri negli Stati democratici [...] cosicché occorre tener conto dell'evoluzione dei valori [...]. Orbene, il benessere animale, in quanto valore al quale le società democratiche contemporanee attribuiscono un'importanza maggiore da un certo numero di anni, può, alla luce dell'evoluzione della società, essere preso maggiormente in considerazione nell'ambito della macellazione rituale e contribuire così a giustificare il carattere proporzionato di una normativa come quella di cui al procedimento principale».

La coincidenza delle due recenti sentenze italiane a distanza di poco tempo dalla decisione della Corte di Giustizia – una decisione del Consiglio di Stato dell'8 febbraio 2021 su un ricorso della LAV contro Ministero della Salute, Università di Torino e Università di Parma¹³ e la sentenza della Cassazione Penale del 27 ottobre 2020¹⁴ relativa al ferimento di un capriolo come violazione della legge n. 157/1992 e come delitto di maltrattamento – consente di vedere alcuni elementi di continuità nel cambiamento di atteggiamento del diritto europeo e italiano nei confronti della sofferenza animale.

¹⁰ Il più recente di molti interventi: EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), *Welfare of cattle at slaughter*, EFSA Journal 2020,18,11, 6275, pp.107.

¹¹ Che richiama in proposito anche la sentenza CEDU del 27 giugno 2000, Cha'are Shalom Ve Tsedek c. Francia (CE:ECHR:2000:0627JUD002741795, § 82).

¹² In altri termini, il diritto di libertà ed espressione religiosa (“right”) non copre necessariamente qualunque aspetto rituale religioso (“rite”), quando comunque resti impregiudicata la possibilità di espressione religiosa. Sul punto si veda M. Tallacchini *Gli animali nella “società europea della conoscenza”: contraddizioni e prospettive*, in «Animal Studies», vol.IV (12), (2015), pp. 9-30.

¹³ Consiglio di Stato, Sezione Terza, N. 01186/2021REG.PROV.COLL., 08/02/2021.

¹⁴ Cass. Sez. III Pen. 27 ottobre 2020, n. 29816 - Aceto, pres.; Gai, est.; Romano, P.M. (diff.) - M.J. ed a., ric. (Annulla in parte con rinvio App. Torino 13 dicembre 2018)

Quale *fil rouge* concettuale unisce tre casi così diversi come la macellazione rituale, la sperimentazione su primati non-umani e il maltrattamento di un animale selvatico ferito in violazione del periodo di caccia?

Riassumendo, questi sono i punti toccati dalle sentenze:

CJEU

- Prendere sul serio l'Art.13 come "principio europeo"(e riferimenti a CEDU);
- Rispetto di principi consolidati: sussidiarietà (potere di maggior tutela legge), natura economica dei trattati (accesso al prodotto rituale non è impedito);
- Trattare ugualmente religioni e filosofie (Art.10 Charter EU);
- Separare "diritto" e "rito": il diritto di libertà religiosa è tutelato, i riti specifici non sono impediti;
- Estensione della scienza del benessere ad ambiti non scientifici (dove il dato scientifico prevale, questo attrae il tema dentro l'Art.13 prima parte);
- Riconoscere la voce dei valori dei cittadini europei.

Consiglio di Stato

- Precisione del punto procedurale – *rectius*, scientifico e metodologico — avanzato dalla LAV;
- Le 3R esprimono l'accreditamento della scienza nei confronti della società;
- La scienza non è (più) autoreferenziale e deve mostrare la propria validità;
- Non basta dire che viene minimizzata la sofferenza, bisogna dimostrarlo.

Cass. Penale

- La nozione di animale ex Art. 544 ter c.p. è trasversale e unitaria;
- Collegamento tra individuo e specie;
- Il valore della sofferenza dell'animale come tale, in quanto individuo, è la "norma di chiusura" che salda tutte le categorie specifiche di animali (ma non ancora nel diritto europeo)

La connessione più evidente è rappresentata dal rispetto per gli animali come esseri senzienti, nel Trattato di Lisbona come nel diritto interno. E certamente, in questa prospettiva, si può osservare che il sentire animale e la sofferenza animale cominciano a essere presi sul serio – pur con lentezza ed esitazioni.

Ma rivestono forse maggiore interesse le diversità fra i tre casi nel loro segnalare la complessità di un problema di tutela che esige ancora tanto lavoro: la trasversalità della nozione di animale che ancora manca nel diritto europeo (la configurazione dell'animale nel quadro della fauna selvatica non esclude la fattispecie di maltrattamento); il bilanciamento di diritti di libertà religiosa e filosofica differenti a fronte di pratiche rituali sempre meno accettabili nelle società europee (i "riti" che non sempre si configurano come "diritti"); la seria valutazione sia della scientificità e legalità delle pratiche scientifiche, come pure degli interessi umani perseguiti, laddove la ricerca sugli animali comporta sofferenze gravi e danni irreversibili (contro l'accettazione indiscussa di una scienza che ora è chiamata a legittimarsi di fronte alla società).

Si tratta di questioni differenti, che mostrano come il processo di tutela animale sia complesso ed esiga un'attenta ricostruzione dei tanti aspetti della nostra vita in cui gli animali rientrano e dei nostri nuovi orientamenti in proposito. Insieme al riesame di alcuni concetti giuridici, vanno allineati al nuovo sentire i nostri stili di vita, le relazioni tra scienza, diritto e società, e più in generale i significati di una democrazia della conoscenza.

Ma un elemento importante è emerso. Si tratta del "comune sentire giuridico" che circonda ormai il "sentire", come "fatto" e come "valore". Il fatto-valore del sentire – che è dato scientifico ma anche principio valoriale europeo – diventa lo "snodo concettuale" che consente, da un lato di limitare le pratiche che lo violano – come dato e come principio – o che non producono adeguate evidenze scientifiche di averlo

rispettato; dall'altro, di colmare la mancanza di una nozione giuridica unitaria di animale, come pure il salto concettuale che si dà tra individuo e specie.